

per conto della Banca italo-caucasica di sconto (filiazione della Sconto e semplice prestanome in questa difesa del titolo), ad opera di un agente di cambio di Roma e per mezzo di corrispondenti nelle varie piazze. Gli acquisti pendenti erano avvenuti per fine dicembre o per fine gennaio e molte azioni erano state date a riporto per fine gennaio. Il dissesto della Sconto determinava l'insolvenza degli acquirenti rispetto a tutte queste operazioni, con ripercussioni anche su transazioni per altri titoli. Pressioni varie furono fatte da rappresentanze delle borse sul governo perchè fossero adottati provvedimenti atti a facilitare la sistemazione: il governo, si limitò a prorogare le operazioni della liquidazione al 4 gennaio; si è affermato fosse stato richiesto un intervento pecuniario: venne rifiutato anche l'abbinamento delle due liquidazioni di dicembre e di gennaio e lo storno di autorità dei contratti allo scoperto per fine gennaio, in base a un prezzo fisso che si proponeva in L. 400; questa politica di astensione è stata assai corretta ed è stata mantenuta anche di fronte alle vivaci agitazioni degli agenti di cambio: sugli operatori delle borse incombevano, bensì grosse perdite, ma era innegabile che costoro conoscevano o avrebbero potuto conoscere che le vaste operazioni in cui erano intervenuti erano irregolari. Mancato l'intervento dello Stato, si formarono prontamente consorzi di operatori presso le singole borse, poi fusi in un consorzio nazionale: attraverso compensi obbligatori disposti di autorità dai sindacati di borsa vennero regolate operazioni per 35 milioni circa: per la regolazione delle altre operazioni, rappresentanti pure un importo di circa 35 milioni, 5 milioni vennero concessi a fondo perduto dalle tre grandi banche ordinarie e 30 vennero forniti da tutti gli operatori delle borse italiane, mediante quote individuali, in proporzione agli impegni di ciascuna borsa.<sup>4</sup> Questa sistemazione evitò più gravi perturbamenti del mercato finanziario.

#### § IX. — *Gli inizi dell'amministrazione giudiziaria.*

Passando a considerare il lungo svolgimento delle operazioni di assestamento del caduto istituto in confronto dei suoi creditori, rammentiamo come sin dallo scoppio della crisi lo Stato sia intervenuto per motivi di ordine collettivo alterando la condizione normale secondo cui le attività tutte del debitore dissestato sono di pertinenza della massa creditoria, alla quale spetta la piena ingerenza e direzione della liquidazione. Attraverso il nuovo procedimento adottato, una

---

<sup>4</sup> Rispetto a questo fondo di 30 milioni, lunghe e complesse trattative si svolsero poi per la inclusione fra i crediti verso la Banca di sconto e successivamente in confronto della Banca nazionale di credito, trattative chiuse poi con un arbitrato del ministro del commercio importante la rifusione in base al 30%.